

# COMUNICAZIONI IVA PERIODICHE



# Aspetti generali

Per finalità di recupero dell'evasione Iva, con decorrenza dal 2017, sono stati previsti particolari obblighi:

- lo spesometro trimestrale (**per l'anno 2017: semestrale**);
- la trasmissione trimestrale delle liquidazioni Iva periodiche.

**invio con  
periodicità  
trimestrale**

```
graph LR; A[invio con periodicità trimestrale] --> B[invio con periodicità trimestrale delle informazioni e dei dati delle fatture emesse - fatture di acquisti - bollette doganali - note di variazione]; A --> C[liquidazioni Iva periodiche];
```

invio con periodicità trimestrale delle informazioni e dei dati delle fatture emesse – fatture di acquisti - bollette doganali - note di variazione

liquidazioni Iva periodiche

# Aspetti generali

Con i nuovi adempimenti, l'**Agenzia delle entrate** provvederà, tra l'altro, a **verificare le informazioni e i dati con i versamenti effettuati** e, in presenza **coerenti o ipotetiche anomalie**, invierà al contribuente o all'intermediario abilitato una comunicazione anche per consentire all'eventuale adeguamento.

**Credito  
d'imposta per  
adeguamento  
tecnologico**



A fronte degli oneri che saranno sostenuti per il rispetto dei nuovi obblighi, ai soggetti Iva che risultano in attività nel 2017 che, nell'**anno precedente hanno realizzato un volume d'affari inferiore o pari a € 50.000,00**, viene riconosciuto un **credito d'imposta di € 100,00**.

# Aspetti generali

## Conseguenti variazioni ed esclusioni

possibilità di optare, ai sensi del D.Lgs. 5.8.2015, n. 127, per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse – fatture di acquisti – bollette doganali - note di variazione

eliminazione obbligo della Comunicazione dati Iva.

dichiarazione annuale Iva, esclusivamente in forma autonoma, da presentare *per il periodo d'imposta*:

- 2016, entro lo scorso 28 febbraio 2017;
- 2017 e successivi, dal 1° febbraio al 30 aprile dell'anno successivo.

Sono stati soppressi:

- dal 2016 -> le comunicazione "black list".
- dal 2017 -> comunicazione dati dei contratti di leasing e di locazione o noleggio;
- dal 2017 -> comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori di San Marino;
- dal 2018 (salvo proroghe) -> modd. Intra acquisti e prestazioni di servizi ricevute.



# Comunicazione trimestrale dati delle fatture

# Spesometro trimestrale (semestrale per il 2017)

Con l'art. 4, c. 1, del D.L. 193/2016, è stata prevista sia l'abolizione del c.d. «spesometro annuale», sia l'introduzione di nuove comunicazioni trimestrali in materia di Iva [«spesometro trimestrale»].

A riguardo, il novellato art. 21 del D.L. 31.5.2010 n. 78 (convertito con modificazioni dalla L. 30.7.2010 n. 122), **prevede l'obbligo per tutti i soggetti passivi Iva di trasmettere all'Agenzia delle entrate, in via telematica, i dati delle fatture emesse e ricevute nell'ambito di ciascun trimestre.**

## Decorrenza




Presentazione nuove comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture -> **dall'1.1.2017** (art. 4, c. 4, DL 193/2016).

## Ambito soggettivo




Ai sensi dell'art. 21 del D.L. 78/2010, così come modificato dall'art. 4, c. 1, del D.L. 193/2016 -> **nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle fatture operativo per la generalità dei soggetti passivi Iva** -> tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto Iva.


# Spesometro-anno 2016



# Spesometro trimestrale a regime



# Spesometro anno 2017



# Spesometro – soggetti esonerati

**Produttori agricoli di cui all'art. 34, c. 6, del decreto Iva che operano nelle zone montane di cui all'art. 9 del D.P.R. 601/73.**



**Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva se, nell'anno precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore ai € 7.000,00, costituito per almeno i due terzi da cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, Parte I, del decreto Iva.**

Per l'esonero dalla comunicazione trimestrale, è necessario che gli stessi operino nelle zone montane dei territori:

- situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare;
- compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
- facenti parte di comprensori di bonifica montana.

# Spesometro – soggetti esonerati

## Altri soggetti esonerati

Soggetti che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.Lgs. 127/2015, hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture all'Agenzia delle entrate o che, ***in presenza dei presupposti***, hanno optato sia per la trasmissione dei dati delle fatture, sia per la trasmissione dei dati dei corrispettivi.

Si ritengono esonerati anche i soggetti che:

- applicano nel **regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile** ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (*abrogato ma operativo per coloro che hanno aderito prima del 31.12.2015*);
- rientrano nel **regime forfetario per i lavoratori autonomi** di cui all'art. 1, c. 54 – 89, della L. 190/2014.

# Ambito oggettivo dello spesometro

## Ambito oggettivo

*[il DL 193/2016  
rinvia  
all'emanazione di  
un successivo  
provvedimento  
dell'Agenzia delle  
entrate per la  
definizione dei  
dati  
analitici da  
trasmettere]*

La comunicazione trimestrale **deve riguardare tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva** documentate mediante fattura, nota di variazione e bolletta doganale.

Devono essere comunicati all'Agenzia delle entrate, **in forma analitica:**

- i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento;
- i dati di tutte le fatture ricevute e annotate nel registro Iva degli acquisti ai sensi dell'art. 25 del decreto Iva nel medesimo trimestre, comprese le bollette doganali;
- i dati delle note di variazione emesse e ricevute ai sensi dell'art. 26 del decreto Iva, relative al medesimo periodo.

# Ambito oggettivo dello spesometro

## **Contenuto minimale della comunicazione**

*[il DL 193/2016  
rinvia  
all'emanazione di  
un successivo  
provvedimento  
dell'Agenzia delle  
entrate per la  
definizione dei  
dati  
analitici da  
trasmettere]*



**Il contenuto minimale della comunicazione,** deve necessariamente comprendere almeno:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data della fattura;
- il numero della fattura;
- l'ammontare della base imponibile;
- l'aliquota Iva applicata;
- l'entità dell'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

# Obblighi di conservazione

## Obblighi di conservazione



Al fine di favorire il ricorso alla **fatturazione elettronica** e, di conseguenza, la **gestione completamente informatizzata dei dati delle fatture**, il vigente art. 21, c. 3, del DL 78/2010 prevede che gli **obblighi di conservazione sostitutiva** di cui al DM 17 giugno 2014 si devono ritenere **soddisfatti per tutti i documenti informatici trasmessi mediante il Sdi-Sistema di Interscambio** (e memorizzati dal sistema dell'Agenzia delle entrate), con particolare riferimento alle fatture elettroniche.

**Attenzione** -> la definizione dei tempi e delle modalità di applicazione di tale disposizione, è stata rinviata - anche con riferimento agli obblighi di esibizione dei documenti informatici di cui all'art. 5 del D.M. 17 giugno 2014 – sono oggetto di uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

# Spesometro periodico – sanzioni

**Violazioni  
inerenti alla  
comunicazione  
dei dati delle  
fatture**



**Art. 11, c. 2-bis, del D.Lgs. 471/97** -> sanzione pari a € 2,00 per omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura nell'ambito delle comunicazioni trimestrali di cui all'art. 21 del DL 78/2010, con un massimo di € 1.000,00 per ciascun trimestre.

**Regolarizzazione (mediante un nuovo invio dei dati, o mediante l'invio dei dati corretti) entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita** -> sanzione ridotta alla metà (€ 1,00 con un massimo di € 500,00).

**N.B.:** non trova applicazione il c.d. cumulo giuridico di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/97 (concorso e continuazione della violazione di norme tributarie).

**Sanzioni applicate per singole fatture per dati sia non comunicati, sia comunicati in modo errato.**



# Comunicazione trimestrale dati delle liquidazioni Iva

# Comunicazioni liquidazioni Iva

Oltre all'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, sussiste anche quello della **comunicazione trimestrale dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva.**

Al riguardo, è stato aggiunto l'art. 21-*bis* al D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).

## Decorrenza



L'obbligo di presentazione delle nuove comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche decorre dall'1 gennaio 2017 -> **dall'1.1.2017** (art. 4, c. 4, DL 193/2016).

## Ambito soggettivo



Soggetti passivi Iva che effettuano le liquidazioni periodiche dell'imposta con cadenza:

- **mensile** (anche con contabilità presso terzi);
- **trimestrale** (per opzione o per espressa disposizione di legge).

# Comunicazioni liquidazioni Iva

**Comunicazioni  
liquidazioni  
trimestrali  
del periodo  
d'imposta 2017  
e a regime**

PRIMO  
TRIMESTRE

entro il 31 maggio

SECONDO  
TRIMESTRE

entro il 16 settembre

TERZO  
TRIMESTRE

entro il 30 novembre

QUARTO  
TRIMESTRE

entro ultimo giorno del mese di  
febbraio dell'anno successivo

# Soggetti esclusi

**Soggetti esclusi  
dall'adempimento**



**Art. 21-bis del D.L. 78/2010 -> si devono considerare esclusi dall'obbligo della «comunicazione trimestrale della liquidazione Iva» i soggetti:**

- esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale;
- esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

**Attenzione ->** dette esclusioni si devono ritenere operative a condizione che per i medesimi soggetti, nel corso del periodo d'imposta, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

# Ambito oggettivo

Ambito oggettivo

**Modalità** -> non risultano specifiche limitazioni di tipo oggettivo all'obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.

La comunicazione deve essere inviata anche se dalla liquidazione periodica **emerge un'eccedenza a credito.**

**Attenzione:**

➤ *l'individuazione dei dati da inviare (si presumono di tipo sintetico -> Iva a credito e Iva a debito, suddivisi per aliquote);*

**criticità pratiche**

➤ le modalità di trasmissione sarà disciplinata con un successivo specifico provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

# Comunicazione trimestrale

## Esercizio di più attività

In presenza dell'**esercizio di più attività gestite con contabilità separata** [art. 36 del decreto Iva], i soggetti passivi Iva tenuti alla comunicazione dei dati delle liquidazioni devono necessariamente trasmettere, *per ciascun trimestre*, **una sola comunicazione riepilogativa**.

## Meccanismo di compliance

**Art. 21-bis, c. 5, del D.L. 78/2010** -> l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

- le risultanze dell'esame dei dati delle fatture;
- i riscontri riguardanti la coerenza fra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni;
- la verifica della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto specificato nelle comunicazioni delle liquidazioni trimestrali.

***(criticità procedurali)***

# Sanzioni

**Violazioni  
relative alla  
comunicazione  
dei dati delle  
liquidazioni**



**Art. 11, c. 2-ter, del D.Lgs. 471/97 -> sanzione da € 500,00 a € 2.000,00 per:**

- l'omessa;
- l'incompleta;
- l'infedele;

comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva [di cui all'art. 21-*bis* del D.L. 78/2010].

**Regolarizzazione con nuovo invio dei dati con l'invio dei dati corretti entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita -> sanzione è ridotta alla metà (da € 250,00 a € 1.000,00).**




# Problematiche collegate ai nuovi adempimenti

# Incroccio dei dati inviati

L'art. 4, c. 5, D.L. 193/2016, stabilisce che l'Agenzia delle entrate deve provvedere a **incrociare le informazioni e i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni:**

- con quelli che risultano presenti nello **spesometro**;
- con i dati dei **versamenti Iva** che effettivamente.




I risultati dei controlli incrociati verranno resi disponibili al contribuente o intermediario abilitato.

Se dal **controllo incrociato** si palesa un **risultato diverso** rispetto a quanto riportato nella comunicazione l'Agenzia delle entrate **avviserà il contribuente** che avrà la possibilità di:

- **chiarire** o segnalare dati e/o informazioni che non sono state prese in considerazione considerati o erroneamente interpretate dall'Agenzia delle entrate;
- procedere a corrispondere le somme dovute (**ravvedimento operoso**).

# Incroccio dei dati inviati

L'Agenzia delle entrate, con i nuovi adempimenti, ha la possibilità di riscontrare, **con controlli automatizzati**, la regolarità dei versamenti Iva effettuati con le modalità di cui all'art. 54-bis, comma 2-bis, decreto Iva, e ciò a prescindere dalle condizioni previste che fondano i presupposti sul cosiddetto «*pericolo di riscossione*».




Nella relazione tecnica al D.L. n. 193/2016, viene posto in rilievo i nuovi adempimenti (*considerando anche la loro periodicità*) consentiranno una maggior *compliance* tra Amministrazione finanziaria e contribuenti (soggetti Iva), in quanto questi ultimi sono tempestivamente "resi edotti" delle anomalie:

- rispetto alle fatture registrate e le medesime fatture annotate dai clienti o dai fornitori;
- inerenti ai versamenti periodici.

# Credito d'imposta

Con l'art. 21-ter nel D.L. 78/2010, introdotto dal D.L. 193/2016, è stata prevista l'attribuzione di un **credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico** collegato ai nuovi obblighi riguardanti l'invio trimestrale:

- dello spesometro;
- delle liquidazioni Iva periodiche.




Lo stesso credito d'imposta viene anche **riconosciuto attribuito ai soggetti che hanno optato per l'invio telematico dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni o note di credito e di debito** (art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015).

Il credito d'imposta è di entità pari a **€ 100,00** per i soggetti in attività nel periodo d'imposta «2017» che, *nell'anno precedente a quello di sostenimento dei costi e degli oneri per l'adeguamento tecnologico*, **hanno realizzato un volume d'affari ai fini Iva pari o inferiore a € 50.000,00.**

# Credito d'imposta

Il **credito d'imposta** per l'adeguamento tecnologico:

- **non partecipa alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette (Irpef/Ires) e Irap;**
- **può essere utilizzato solamente in compensazione a partire dal mese di gennaio 2018;**
- **deve risultare annotato «nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo».**



In presenza di opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri **entro il 31 dicembre 2017**, viene anche riconosciuto un ulteriore **credito d'imposta pari a € 50,00**.

*N.B.: tali crediti di imposta sono accordati nei limiti e alle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis".*

# Credito d'imposta-riepilogo

**Soggetti in attività  
nel periodo  
d'imposta 2017**

che nel periodo d'imposta precedente a quello di sostenimento del costo di adeguamento tecnologico hanno realizzato volume d'affari inferiore o pari a € 50.000,00

**Compete un  
credito d'imposta**

**di € 100,00** in relazione allo spesometro trimestrale e alle comunicazioni delle liquidazioni Iva periodiche

**di € 50,00** in presenza dell'opzione per la memorizzazione e per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri



# Trasmissione telematica dati delle fatture e dei corrispettivi

# Trasmissione dati delle fatture

## Opzione per la trasmissione telematica delle fatture

*Per coloro che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui risulta esercitata.*

L'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle informazioni e dei dati delle fatture (anche mediante il Sdi), deve risultare esercitata:

- entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati (per il primo anno di applicazione -> **l'opzione per la trasmissione dei dati del periodo d'imposta 2017 e seguenti -> entro il 31 marzo 2017**);
- Solamente tramite modalità telematica (presente nel sito web dell'Agenzia delle entrate, con autenticazione delle credenziali dei servizi telematici, del soggetto passivo Iva o di un suo delegato).

L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta (anno solare) in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro successivi e, **se non revocata**, si estende di quinquennio in quinquennio.

# Trasmissione dati delle fatture

**Revoca opzione  
per la  
trasmissione  
telematica delle  
fatture**



La **revoca dell'opzione** deve risultare esercitata solamente tramite modalità telematica, utilizzando la specifica funzionalità presente nel sito web dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio ed esplica effetti dal 1° gennaio successivo all'ultimo anno del quinquennio.

**Modalità di  
trasmissione  
delle  
informazioni e  
dei dati**



Il provvedimento 28 ottobre 2016, prevede che:

- i dati da trasmettere -> in formato «.xml»;
- il file «.xml» accettato dal Sistema ricevente può essere *trasmesso anche privo di firma elettronica*.

A garanzia di integrità ed autenticità, può essere firmato:

- elettronicamente tramite un *certificato di firma elettronica qualificata* e provvisto di un *riferimento temporale*;
- con apposizione del *sigillo elettronico dell'Agenzia delle entrate*.

# Trasmissione dati dei corrispettivi

**Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri**



Con decorrenza dal:

- **1° gennaio 2017** -> può essere operata dai soggetti Iva non obbligati all'emissione della fattura (es.: esercenti il commercio al minuto);
- **1° aprile 2017** -> deve essere adottata obbligatoriamente da parte dei soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

**Registratori telematici**



**Provvedimento 28 ottobre 2016** -> i «Registratori telematici» (*approvati con apposito provvedimento*), sono costituiti da componenti hardware e software che registrano, memorizzano in memorie permanenti e inalterabili, elaborano, sigillano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input.

# Trasmissione dati dei corrispettivi

## Attivazione e verifica registratori telematici



I registratori telematici:

- devono essere attivati o disattivati dal personale di laboratori abilitati dall'Agenzia delle entrate;
- devono risultare sottoposti a verifiche periodiche biennali da parte del personale di laboratori abilitati (la prima verifica deve avvenire all'atto dell'attivazione dell'apparecchio).

## Memorizzazione e trasmissione



**al momento delle chiusura giornaliera** -> il registratore telematico genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette sempre telematicamente al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

N.B.: la trasmissione telematica risulta effettuata quando è completata e, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le informazioni medesime viene ***attestata con esito di ricezione.***

# Trasmissione dei corrispettivi

**Scontrino e/o  
ricevuta fiscale**

emissione tramite registratori telematici di cui all'art. 2, c. 3, D.Lgs. n. 127/2015

su un idoneo supporto cartaceo con dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo.

in presenza di  
opzione per  
memorizzazione  
elettronica e  
trasmissione  
telematica  
*(art. 2, c. 1, D.Lgs.  
n. 127/2015)*

Il commerciante al minuto (tra cui il ristoratore, l'albergatore, ecc.), previo accordo con il soggetto destinatario, ha la possibilità di procedere ad emettere il documento commerciale in forma elettronica garantendone l'autenticità e l'integrità *(art. 1, comma 4, del decreto 7 dicembre 2016)*.

# Distributori automatici

**Soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici**



Con decorrenza dal 1° aprile 2017 -> memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

**Distributori automatici interessati**



**vending machine** -> cioè un apparecchio, costituito da una o più "periferiche di pagamento" che controllano uno o più apparecchi erogatori, che:

- in modo automatico sono in grado di erogare prodotti e servizi su richiesta dell'utente;
- previo pagamento di un corrispettivo.

# Periodo decadenza accertamenti

## **Vantaggi dall'adesione alla trasmissione telematica**



A coloro che aderiscono alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi viene accordata la riduzione di due anni dei termini di decadenza degli accertamenti:

- ai fini Iva (art. 57, c. 1, D.P.R. n. 633/1972);
- ai fini imposte sui redditi (art. 43, c. 1, D.P.R. 600/1973);

per quanto attiene ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati.

La sussistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di accertamento deve essere segnalata annualmente dai soggetti interessati nella propria dichiarazione dei redditi, tenendo presente che la mancata comunicazione determina l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.

# Periodo decadenza accertamenti

## **Regole per la riduzione dei termini di decadenza**



Per beneficiare della riduzione dei termini di decadenza, i soggetti passivi, che esercitano le opzioni devono effettuare e ricevere tutti i loro pagamenti mediante strumenti "tracciabili", e cioè tramite:

- bonifico bancario o postale;
- carta di debito o carta di credito;
- assegno bancario, circolare o postale non trasferibile;

In quanto la riduzione dei termini di decadenza non opera, in relazione a ciascun periodo d'imposta, a coloro che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi dai predetti.

N.B.: è consentito effettuare e/o ricevere pagamenti in contanti di entità non superiore ad € 30,00 (*art. 2, comma 1, D.M. 24 gennaio 2014*).